



ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

BANDO APERTO PER L'ACCESSO AI BENEFICI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ASSEGNAZIONE FONDO 2017

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo, che può essere utilizzato dai comuni ad alta densità abitativa, destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Viste le Linee Guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013, n.124 approvate dalla Regione Siciliana con delibera della Giunta Regionale n.371 del 17/12/14, come modificata ed integrata con successiva delibera della Giunta Regionale n. 253 del 07/10/15;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 Agosto 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione, tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, della dotazione finanziaria assegnata per l'anno 2017;

Visto il D.D.G. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.334 del 22/02/2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 16 marzo 2018 con cui viene assegnata a questo Ente la somma complessiva di €. 1.109,34 ed altresì invitano i Comuni interessati a predisporre i relativi bandi;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 30 del 18/04/2018 ,esecutiva, ad oggetto: “Approvazione bando aperto per la concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Assegnazione fondo anno 2017”;

SI RENDE NOTO

Che i cittadini in situazione di morosità incolpevole (come definita dall'art. I del presente bando) possono presentare istanza al fine di beneficiare delle seguenti misure per fronteggiare il disagio abitativo:

- a) Inserimento nell'elenco da trasmettere alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per le valutazioni funzionali all'adozione di misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

- b) Accesso al contributo, **fino ad esaurimento delle risorse assegnate**, alle condizioni e finalità di cui al presente bando.

ART. 1

DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

(art. 2 decreto ministeriale del 14.05.2014)

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero – professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

ART. 2

SOGGETTI DESTINATARI E FINALITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo di cui al presente bando sarà erogato **direttamente in favore dei proprietari** degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:

- a) inquilini nei cui confronti è stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il contributo sarà versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, a condizione che si dimostri la disponibilità del proprietario medesimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Prima dell'erogazione del contributo e su richiesta del Comune, dovrà essere presentata apposita dichiarazione resa dal proprietario dell'immobile, ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale il proprietario medesimo :

- attesta il numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
- si impegna a stipulare eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- si impegna, nel caso di nuovo contratto, ad accettare il contributo in conto versamento deposito cauzionale,
- si obbliga a non attivare le procedure di rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

I contributi di cui al presente bando sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 80/2014 (Fondo legge 9 dicembre 1998 n. 431 sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

ART 3
NUMERO E DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente bando saranno erogati sino alla concorrenza della dotazione finanziaria assegnata a questo Ente con D.D.G. n. 334 del 22/02/18, pari a complessivi € 1.109,34;

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.

Il contributo verrà erogato secondo l'ordine di graduatoria.

L'importo del contributo di cui al presente bando è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Fermo restando il limite di cui al superiore capoverso, il contributo sarà determinato in misura corrispondente all'ammontare delle mensilità non pagate, e, comunque, sino alla concorrenza della dotazione finanziaria assegnata a questo Ente.

Il contributo verrà erogato a seguito dell'accredito delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

ART. 4
REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I richiedenti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) reddito con valore I.S.E. non superiore a € 35.000,00, o reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00.
Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentele, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.
- b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) essere cittadino italiano, di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- e) non avere fruito dei contributi previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 80/2014 (Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431);
- f) non essere, né il richiedente né altro componente del nucleo familiare, titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare sito nel territorio del Libero Consorzio Comunale o Città Metropolitana di residenza.

ART. 5
SOGGETTI ESCLUSI DAI CONTRIBUTI

Non possono richiedere i contributi di cui al presente bando i nuclei familiari:

- 1) conduttori di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- 2) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita nel territorio del Libero Consorzio o Città Metropolitana di residenza fruibile ed adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- 3) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- 4) che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta, assumendo la residenza anagrafica in altra regione.
- 5) Che abbiano fruito dei contributi previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 80/2014 (Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431).

ART.6

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

Ciascun nucleo familiare può presentare una sola istanza.

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno solare antecedente la richiesta possono presentare una sola domanda.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Motta Sant'Anastasia (sito in Piazza Umberto n. 22) e dovranno essere compilate, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00, unicamente sul modello reperibile sul sito internet del Comune www.comunemottasantanastasia.gov.it e presso l' Ufficio Servizi Sociali (sito in Piazza Umberto 27, tel. 095/7554229- 095/7554204), al quale gli interessati potranno rivolgersi per avere ulteriori informazioni e chiarimenti nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Le domande dovranno essere complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti nel precedente art. 4 nonché di quelli che danno titolo all'attribuzione dei punteggi indicati nel successivo art.8.

All'istanza dovrà essere allegata:

A) documentazione obbligatoria:

- 1) Documentazione comprovante il possesso delle condizioni di incolpevolezza della morosità;
- 2) Copia attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica secondo le norme vigenti a partire da gennaio 2015;
- 3) Copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità, qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario;
- 4) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 5) Copia della ricevuta del versamento della tassa annuale di registrazione del contratto (mod. F23) oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario dell'immobile comunica l'applicazione della cedolare secca sugli affitti;
- 6) Copia del provvedimento di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 7) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;

B) documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'attribuzione di punteggio:

- 1) Documentazione attestante l'invalidità accertata per almeno il 74% relativa a soggetto presente nel nucleo familiare;

- 2) Documentazione attestante la condizione di presa in carico da parte della competente ASP per l'attuazione di progetti assistenziali individuali relativa a soggetto presente nel nucleo familiare;

Pertanto saranno escluse:

- 1) le istanze non redatte sull'apposito modello predisposto dal Comune;
- 2) le istanze redatte in maniera incompleta, quelle da cui non si evince il possesso dei requisiti richiesti nonché quelle prive, in tutto o in parte, della documentazione a corredo;
- 3) le istanze relative ad alloggi non rispondenti all'uso abitativo;
- 4) le istanze non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al D.P.R. 445/00.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

L'Ufficio Servizi Sociali procede, con periodicità trimestrale, all'istruttoria delle istanze pervenute, verificando il possesso dei requisiti richiesti, e redige una graduatoria provvisoria. La suddetta graduatoria provvisoria e l'elenco delle istanze escluse con la relativa motivazione verranno pubblicate all'albo pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali ricorso alla graduatoria.

Decorso il suddetto termine, l'ufficio provvederà ad esaminare tutti i ricorsi nonché richiedere ai soggetti collocati in graduatoria la documentazione di cui al precedente articolo 2. **Detta documentazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. La mancata presentazione entro il suddetto termine comporterà la decadenza dal beneficio e si procederà allo scorrimento della graduatoria.**

Successivamente si provvederà a redigere la graduatoria definitiva che sarà approvata e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

La graduatoria definitiva sarà trasmessa alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo (per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto) nonché all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti (al fine della emissione del mandato di pagamento in favore di questo Ente).

Introitate le risorse, si procederà alla concessione del contributo agli aventi diritto, mediante erogazione dello stesso direttamente al proprietario e, nell'ipotesi di cui all'art. 2 lett. a) e b), previa consegna di copia del nuovo contratto di locazione.

ART. 8 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine della formulazione della graduatoria per l'accesso al contributo e conformemente alle linee guida impartite dall'Assessorato Regionale, si terrà conto prioritariamente del valore ISEE, dando la precedenza al valore più basso.

A parità di valore ISEE, saranno adottati i seguenti criteri preferenziali con l'assegnazione del relativo punteggio a fianco di ciascuno indicato:

- Presenza nel nucleo familiare di anziano/i ultrasessantenne/i o minore/i: punti 1;
- Presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità accertata per almeno il 74%: punti 1;

- Presenza nel nucleo familiare di soggetti in carico ai Servizi Sociali: punti 1;
- Presenza nel nucleo familiare di soggetti in carico alle competenti ASP per l'attuazione di progetto assistenziale individuale: punti 1.

I superiori punteggi verranno cumulati nel caso in cui lo stesso soggetto appartenga a più di una delle superiori categorie.

In caso di parità di punteggio, avranno la precedenza i nuclei familiari con il maggior numero di minori e/o altri familiari con invalidità ed in caso di ulteriore parità avranno la precedenza i richiedenti di età più giovane.

ART. 9 CONTROLLI

L'ufficio Servizi Sociali procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Nei casi di dichiarazioni false il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concesso, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già erogata, e si procederà, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, a denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti.

ART. 10 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali, compresi quelli sensibili, acquisiti con la domanda e la documentazione allegata sono raccolti dal Comune di Motta e dallo stesso trattati, anche con mezzi informatici, per le finalità di cui al presente bando. Per i controlli previsti, i suddetti dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ed alla Guardia di Finanza.

Titolare del trattamento è il Comune di Motta Sant'Anastasia.



Il Responsabile dell'Area I
Servizi Generali e Sociali
(Dott.ssa G. Di Naso)